



DATA ACT REG. 2023/2854: NORME ARMONIZZATE SULL'ACCESSO EQUO AI DATI E SUL LORO UTILIZZO

Torino – Fondazione Links
1 luglio 2025

Avv. Dario Paschetta

REG. UE 2023/2854 – DATA ACT

- **DATA ACT** → legge concepita per migliorare l'economia dei dati dell'UE e promuovere un **mercato dei dati competitivo** rendendo i dati (in particolare i dati industriali) più accessibili e utilizzabili, incoraggiando l'innovazione basata sui dati e aumentando la disponibilità dei dati.
 - Obiettivi di *policy*: promuovere un **mercato unico dei dati** basato su **equità, accessibilità e innovazione**.
 - Il Data Act garantisce l'equità nella ripartizione del valore dei dati tra gli attori dell'economia dei dati e chiarisce **chi può utilizzare quali dati** e a **quali condizioni**.
 - Regolamento UE entrato in vigore l'11 gennaio 2024, applicabile da **12 settembre 2025**.
- **PRINCIPI FONDAMENTALI**
- Accesso equo ai dati:** favorire la disponibilità e la condivisione dei dati generati da dispositivi connessi (IoT).
 - Tutela della riservatezza:** mantenere la protezione dei dati personali e dei segreti industriali.
 - Equilibrio contrattuale:** contrastare clausole abusive imposte da soggetti con potere contrattuale dominante.



REG. UE 2023/2854 – DATA ACT – COME FUNZIONA IN PRATICA?



Durante il normale utilizzo i dispositivi connessi (in particolare all'interno dell'Internet of Things (IoT)) generano dei dati che si aggiungono al prodotto, diventando uno dei suoi componenti essenziali.



La legge sui dati conferisce agli individui e alle imprese il diritto di accedere ai dati prodotti attraverso il loro utilizzo di oggetti, macchine e dispositivi intelligenti.



Gli utenti dei prodotti connessi possono scegliere di condividere questi dati con terze parti.



CONSEGUENZA → **fornitori di servizi post-vendita** (ad esempio di riparazione) **possono migliorare i loro servizi**, promuovendo una concorrenza leale con servizi simili forniti dai fabbricanti.



Esempio: gli utenti di prodotti connessi, compresi i consumatori, gli agricoltori, le compagnie aeree, le imprese di costruzione o i proprietari di edifici, avranno la possibilità di scegliere fornitori di riparazione e manutenzione più efficienti in termini di costi (o di svolgere essi stessi tali compiti)

REG. UE 2023/2854 – DATA ACT

TIPI DI DATI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE 1

TIPI DI DATI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

- La legge sui dati consente a
 - utenti di prodotti connessi** (ad esempio automobili connesse, dispositivi medici e per il fitness, macchinari industriali o agricoli) e
 - utenti di servizi correlati** (ovvero qualsiasi prodotto connesso in un modo specifico, come un'app per regolare la luminosità delle luci o per regolare la temperatura di un frigorifero)

di accedere ai dati che co-creano utilizzando i prodotti connessi / servizi correlati.
- Si applica a **tutti i dati grezzi e pretrattati generati dall'uso di un prodotto connesso o di un servizio correlato prontamente disponibili per il titolare dei dati**
 - ✓ **Inclusi** dati raccolti da un singolo sensore o da un gruppo di sensori collegati, come temperatura, pressione, portata, audio, valore del pH, livello del liquido, posizione, accelerazione o velocità
 - ✗ **Esclusi:** dati arricchiti (immagini audiovisive)

*Esempio: un utente guarda un film sulla TV connessa, **il film stesso non rientra nell'ambito**, ma **i dati sulla luminosità dello schermo rientrano nell'ambito.***
- **ART 43 DATA ACT:** Il diritto «*sui generis*» di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE non si applica quando i dati sono ottenuti o generati da un prodotto connesso o un servizio correlato che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento in particolare sui dati oggetto degli obblighi di accesso

REG. UE 2023/2854 – DATA ACT

TIPI DI DATI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE 2

PRODOTTI CONNESSI

- Oggetti che generano, ottengono o raccolgono dati sull'uso, le prestazioni o l'ambiente in cui vengono utilizzati e che possono comunicare questi dati attraverso una connessione via cavo o wireless. Includere le Comunicazioni di dati esterni al prodotto su base *ad hoc* (ad esempio, durante le operazioni di manutenzione).
- **Esempi** → applicazioni di domotica, gli elettrodomestici di consumo, i macchinari industriali, i dispositivi multimediali, gli *smartphone* e i sistemi televisivi (cfr. Considerando 14).
- *Server* e *router* non rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati ai sensi del capitolo II del DATA ACT, a meno che non siano di proprietà, in affitto o in *leasing* dell'utente

SERVIZIO CORRELATO

- Un servizio digitale che può essere collegato al funzionamento di un prodotto connesso e che contribuisce alla funzionalità di tale prodotto connesso trasmettendogli dati o comandi (ad esempio, un'app per regolare la luminosità delle luci o la temperatura di un frigorifero).
- **2 condizioni fondamentali devono essere soddisfatte :**
 - 1) deve esserci uno scambio bidirezionale di dati tra il prodotto collegato e il fornitore del servizio;
 - 2) il servizio deve riguardare le funzioni, il comportamento o il funzionamento del prodotto connesso.

REG. UE 2023/2854 – DATA ACT

DATA HOLDER

- **Produttori sono tipicamente i titolari dei dati, ma non è sempre così.** Il Data Act consente a un'entità di "esternalizzare" il ruolo di "titolare dei dati". Per esempio, un produttore può cedere a un'altra entità il ruolo di "detentore dei dati" per tutti o parte dei suoi prodotti collegati.
- **Inoltre, un detentore di dati che non è un produttore potrebbe essere un'azienda che fornisce un servizio correlato a un prodotto connesso.** Ciò significa che l'azienda che offre il servizio correlato può essere un titolare dei dati ed essere diversa dall'azienda che ha realizzato il prodotto oggetto del contratto.
- La determinazione del titolare dei dati non dipende da chi ha prodotto l'*hardware* o il *software*, ma da chi controlla l'accesso ai dati disponibili. Si veda il grafico seguente per un esempio di distribuzione dei ruoli.



REG. UE 2023/2854 – DATA ACT

ACCESSO – OBBLIGHI E CONTRATTI DI ACCESSO

❑ IL DATA ACT OBBLIGA I VENDITORI, NOLEGGIATORI DI PRODOTTI CONNESSI A FORNIRE I SEGUENTI INFORMAZIONI AGLI UTENTI (ART. 3)

- il tipo, il formato e il volume stimato di dati del prodotto che il prodotto connesso può generare;
- se il prodotto connesso è in grado di generare dati in modo continuo e in tempo reale;
- se il prodotto connesso è in grado di archiviare dati sul dispositivo o su un server remoto, compresa, se del caso, la durata prevista della conservazione;
- il modo in cui l'utente può accedere a tali dati, reperirli o, se del caso, cancellarli, compresi i mezzi tecnici per farlo, nonché le condizioni d'uso e la qualità del servizio.

❑ CONTRATTO DI ACCESSO AI DATI E LORO UTILIZZO TRA I TITOLARI DEI DATI E GLI UTENTI DI PRODOTTI CONNESSI E SERVIZI CORRELATI

- non-binding model contractual terms on data access and use (MCTs) (art. 41)

❑ CLAUSOLE ABUSIVE (ART. 13) ELENCO DI CLAUSOLE CONSIDERATE ABUSIVE E ALCUNE CHE SI PRESUMONO ABUSIVE

❑ IN CASO DI EVENTUALE CONTROVERSIA CON IL TITOLARE DEI DATI RELATIVAMENTE A LIMITAZIONI O DIVIETI CONTRATTUALI L'UTENTE PUÒ

1. presentare, conformemente all'articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all'autorità competente; o
2. convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1.



REG. UE 2023/2854 – DATA ACT

ACCESSO - PROTEZIONE SEGRETI

❑ IL DATA ACT OBBLIGA I FABBRICANTI DI PRODOTTI CONNESSI A PROGETTARE O RIPROGETTARE I PROPRI PRODOTTI CONNESSI IN MODO TALE CHE GLI UTENTI POSSANO ACCEDERE DIRETTAMENTE AI DATI?

X **NO** – I dati devono essere direttamente accessibili agli utenti «*ove pertinente e tecnicamente fattibile*»

❑ IL NUOVO DIRITTO DI ACCESSO AI DATI INCIDE SULLA PROTEZIONE DEI SEGRETI COMMERCIALI?

X **NO** – Il titolare dei dati può determinare unilateralmente quali dati costituiscono segreti commerciali; affermare che determinati dati sono segreti commerciali non è sufficiente per impedire l'esercizio dei diritti sui dati

❑ I SEGRETI COMMERCIALI SONO CONSERVATI E COMUNICATI **SOLO A CONDIZIONE CHE PRIMA DELLA COMUNICAZIONE IL TITOLARE DEI DATI E L'UTENTE ADOTTINO TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER TUTELARNE LA RISERVATEZZA**(ARTT. 4.6 E 5.9).

➤ Il detentore del segreto commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, anche nei pertinenti metadati, e concorda con l'utente le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie a preservare la riservatezza

➤ Le garanzie potrebbero includere **clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza e protocolli di accesso rigorosi.**

➤ Freno ai segreti commerciali (artt. 4.8 e 5.9)

❑ **PER NON DISSUADERE LE IMPRESE DALL'INVESTIRE IN PRODOTTI CHE GENERANO DATI, I DATI OTTENUTI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER SVILUPPARE UN PRODOTTO CONNESSO CONCORRENTE.**



REG. UE 2023/2854 – DATA ACT COMPENSO PER L'ACCESSO AI DATI

❑ **QUALSIASI COMPENSO CONCORDATO TRA UN DETENTORE DI DATI E UN DESTINATARIO DEI DATI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DEVE ESSERE FRAND E PUÒ INCLUDERE “UN MARGINE” (ART. 9).**

- Nel concordare il compenso, il detentore dei dati e il destinatario dei dati tengono conto di:
 - ✓ costi sostenuti per rendere disponibili i dati, compresi i costi necessari per la formattazione dei dati, la diffusione tramite mezzi elettronici e l'archiviazione;
 - ✓ **investimenti nella raccolta e nella produzione dei dati** e, se del caso, dell'eventuale contributo di altre parti all'ottenimento, alla generazione o alla raccolta dei dati in questione.

❑ **NOTA BENE:**

- La compensazione può dipendere dal volume, dal formato e dalla natura dei dati.
- L'articolo 8, paragrafo 3, stabilisce il principio generale secondo cui non è consentito operare distinzioni tra soggetti che si trovano nella stessa situazione – analisi caso per caso
- Se il destinatario è una PMI o un'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro
 - ➔ nessun margine
 - ➔ il detentore dei dati fornisce al destinatario dei dati informazioni che indicano in modo sufficientemente dettagliato la base di calcolo della compensazione

DATA ACT E AI ACT: UTILIZZO DEI DATI PER ADDESTRAMENTO SISTEMI AI

AI ACT

- **CONSIDERANDO (105):** possibilità utilizzo per addestramento AI generativa di contenuti protetti da diritto d'autore **anche senza consenso del titolare solo se ricorre un'eccezione al diritto d'autore (richiamo espresso a eccezione «text and data mining»)**.
- **ART. 10 – DATI E GOVERNANCE DEI DATI:** i *dataset* di addestramento devono essere rilevanti, sufficientemente rappresentativi e, nei limiti del possibile, corretti.
- **CONSIDERANDO (107) E ART. 53 - OBBLIGHI DEI FORNITORI DI MODELLI DI IA PER FINALITÀ GENERALI:** 2 adempimenti specifici per tutela diritti IP:
 - 1) adozione politiche aziendali / codici di condotta che prevedano tutela diritti IP e garantiscano individuazione e **rispetto delle riserve d'uso dei titolari**, es. con strumenti che **consentono lettura automatizzata di contenuti resi disponibili online** ⇒ **conseguente onere titolari diritti IP di segnalare in modo appropriato volontà opt-out.**
 - 2) redazione e pubblicazione di un documento con **sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per addestramento algoritmi**, secondo modello che sarà fornito da Ufficio per l'IA (in linea con obbligo di trasparenza).

DDL IA ITALIANO

- **DELEGA AL GOVERNO PER ADOZIONE DISCIPLINA ORGANICA IN UTILIZZO DATI / ALGORITMI E METODI MATEMATICI PER ADDESTRAMENTO IA (ART. 16):** uno o più d.lgs da adottare entro 12 mesi da entrata in vigore legge italiana su IA attenendosi a 3 principi / criteri:
 1. individuazione ipotesi per cui «*appare necessario dettare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici*» per addestramento IA, nonché «*i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo*»;
 2. individuazione strumenti di tutela «*di carattere risarcitorio o inibitorio*» + «*apparato sanzionatori per il caso di violazione*» delle disposizioni su addestramento IA;
 3. attribuzione competenza per controversie su addestramento sistemi IA a Sezioni Specializzate.
- **TUTELA AUTORIALE OPERE GENERATE CON IA (ART. 25):**
 - ❑ **Estensione** tutela a opere ingegno umano «*anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore*»
 - ❑ **Nuovo art. 70 septies LdA** che subordina la riproduzione opere tramite modelli / sistemi IA a **stessi requisiti** artt. 70 *ter* e 70 *quater* Lda, con cui è stata recepita **eccezione del «text and data mining»** prevista da Direttiva Copyright.

DATA ACT E AI ACT: UTILIZZO DEI DATI PER ADDESTRAMENTO SISTEMI AI





DOMANDE?

Grazie per l'attenzione!



Avv. Dario Paschetta, LL.M. – LSE

dario.paschetta@fvalaw.it



TORINO, Corso Galileo Ferraris, 71 – 10128

www.fvalaw.it